

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "ESAEDRO"**

### **Articolo 1 - Sede, denominazione, durata**

E' liberamente costituita con sede presso l'abitazione del presidente pro tempore un'associazione che assume la denominazione di "Esaedro".

Eventuali sedi amministrative dislocate sul territorio nazionale e/o internazionale possono essere istituite per volontà del comitato esecutivo.

La durata dell'associazione è illimitata.

### **Articolo 2 - Oggetto sociale**

Finalità dell'associazione sono:

- a) la pratica e lo sviluppo del gioco di ruolo in tutti i suoi aspetti; la riflessione e la ricerca etica sugli stessi
- b) l'analisi e lo studio, in tutte le sue forme, del gioco di ruolo e delle interazioni fra i giocatori, tesa alla comprensione dell'immaginario contesto storico e sociale nel quale esso si sviluppa e attraverso il quale i giocatori stessi, con l'immaginazione e per la sua durata, si identificano con i loro personaggi
- c) l'organizzazione ed il collegamento degli appassionati

L'associazione pone quale suoi massimi valori la libertà di pensiero e d'espressione, la tolleranza, la partecipazione, la solidarietà e il pluralismo.

L'associazione è apolitica, areligiosa e non persegue alcun fine di lucro.

### **Articolo 3 - Attività istituzionali**

Per la realizzazione diretta ed indiretta del proprio oggetto sociale, come definito nel precedente Articolo 2, gli organi direttivi dell'associazione potranno adottare tutte le iniziative ritenute idonee purché non in contrasto con le finalità dell'Articolo 2 stesso.

Ai sensi e per gli effetti delle leggi vigenti, e nel rispetto di tutte le formalità richieste, l'associazione potrà raccogliere fondi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Per lo svolgimento e l'utile realizzazione delle sue attività, siano esse ludiche, sociali, civili, culturali o di ricerca, l'associazione potrà inoltre essere promotrice di attività ricreative, corsi, incontri, conferenze, tavole rotonde, congressi, e diffondere la relativa letteratura anche attraverso pubblicazioni e iniziative telematiche.

L'associazione potrà altresì promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti e organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali o nazionali e/o altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica ed unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione di iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare i servizi offerti ai rispettivi soci, associati o partecipanti.

A discrezione del comitato esecutivo saranno ammesse a partecipare alle attività dell'associazione, come ospiti, persone che possano dare il loro contributo alle finalità di cui all'Articolo 2.

### **Articolo 4 - Soci**

Possono far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che diano pieno affidamento per l'attuazione dei programmi statutari e che condividano le ispirazioni di fondo che animano l'associazione ed i suoi scopi. L'adesione all'associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità e termini di cui al successivo Articolo 5; tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

I soci si dividono in:

- 1) Soci fondatori: si considerano tali i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'associazione
- 2) Soci ordinari: si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto
- 3) Soci onorari o benemeriti: si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, su proposta del comitato esecutivo, per volontà dell'assemblea, a fronte del costante impegno profuso all'interno dell'associazione o per la notorietà e la positiva immagine che con la loro presenza possono recare all'associazione stessa

intendendo quanto sopra a soli fini classificatori, e non corrispondente ad alcuna volontà discriminatoria di una categoria di soci rispetto ad un'altra. Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell'associazione senza discriminazione e/o privilegio; non è prevista l'ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa.

## **COPIA Statuto e Atto Costitutivo dell'associazione "Esaedro"**

### **Articolo 5 - Assunzione della qualifica di socio**

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al comitato esecutivo, indicando:

- 1) nome e cognome
- 2) luogo e data di nascita
- 3) residenza
- 4) espressa volontà di far parte dell'associazione
- 5) piena ed incondizionata accettazione del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti approvati dall'assemblea dei soci, nonché delle deliberazioni degli organi sociali assunte in conformità alle disposizioni statutarie

La domanda di assunzione della qualifica di socio ordinario deve essere sostenuta da altri due soci ordinari o fondatori. Tutte le domande che perverranno al comitato esecutivo incomplete e/o senza la firma dell'interessato e dei due soci che ne sostengono la richiesta non verranno prese in considerazione.

Il riconoscimento della qualifica di socio ordinario si acquisisce esclusivamente a seguito di apposita delibera del comitato esecutivo, che provvederà a comunicarlo all'interessato, e previo versamento della quota associativa. All'atto dell'assunzione della qualifica di socio, il comitato esecutivo dell'associazione provvederà a consegnare un'apposita tessera di adesione.

E' obbligatorio il rimborso all'associazione, nel caso di nuova domanda di iscrizione presentata dopo dimissioni o espulsione, dei cespiti pregressi.

Le decisioni del comitato esecutivo in materia sono insindacabili.

### **Articolo 6 - Diritti e doveri dei soci**

Tutti i soci hanno il diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate. Ciascun socio ha inoltre diritto di partecipazione e di voto in seno all'assemblea e può liberamente candidarsi ed essere votato in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Tutti i soci sono tenuti:

- a) al rispetto pieno e incondizionato delle finalità dell'associazione;
- b) all'osservanza del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione, degli altri eventuali regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a frequentare l'associazione e a collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- d) a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli con gli altri soci e con gli ospiti, e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- e) al pagamento della quota associativa annuale e delle altre quote richieste per la partecipazione a determinate iniziative, secondo le modalità ed i termini fissati dal comitato esecutivo

### **Articolo 7 - Perdita della qualifica di socio**

I soci possono essere espulsi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

- 1) quando non rispettino le finalità dell'associazione;
- 2) quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto, del relativo regolamento di attuazione e degli altri eventuali regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
- 3) quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della quota associativa annuale e delle quote stabilite dal comitato esecutivo per la partecipazione a talune iniziative dell'associazione;
- 4) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
- 5) per indegnità

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal comitato esecutivo a maggioranza semplice. Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto al socio e deve essere motivato.

Il provvedimento di espulsione o radiazione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme dovute all'associazione. I soci espulsi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del comitato esecutivo, inviando apposito ricorso al comitato di garanzia qualora istituito o al comitato esecutivo stesso; il ricorso non sospende l'esecutività dell'iniziale espulsione o radiazione.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente a mezzo apposita comunicazione scritta di dimissioni dall'associazione, inviata al comitato esecutivo almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti. A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il comitato esecutivo procederà almeno ogni tre mesi alla revisione della lista dei soci.

## **COPIA Statuto e Atto Costitutivo dell'associazione "Esaedro"**

### **Articolo 8 - Organi sociali**

Gli organi sociali dell'associazione sono:

- 1) l'assemblea dei soci
- 2) il comitato esecutivo
- 3) il presidente dell'associazione
- 4) il vice presidente dell'associazione
- 5) il comitato di garanzia

### **Articolo 9 - Assemblea dei soci**

L'assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione.

Ogni socio ha un voto in assemblea. Non è ammessa delega.

Sono ammessi in assemblea tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale. Le assemblee sono convocate dal presidente dell'associazione con annuncio scritto ad ogni socio almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca presso la sede sociale e/o presso le altre sedi amministrative eventualmente costituite a norma dell'Articolo 1; il presidente può avvalersi del comitato esecutivo per adempiere alle formalità a tal fine necessarie.

L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria viene convocata almeno due volte l'anno, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il comitato esecutivo lo reputi necessario, ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno i due terzi dei soci. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'assemblea in sede ordinaria:

- a) approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del comitato esecutivo
- b) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo, come predisposti dal comitato esecutivo
- c) approva i regolamenti predisposti dal comitato esecutivo
- d) elegge la commissione elettorale composta da tre membri, scelti fra i soci che hanno diritto di partecipazione in assemblea, che controlla lo svolgimento delle elezioni necessarie per il rinnovo delle cariche sociali e per l'eventuale sostituzione di membri dimissionari o radiati;
- e) provvede all'elezione dei membri del comitato esecutivo;
- f) delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale che il comitato esecutivo riterrà di sottoporle;
- g) delibera su ogni altra questione ordinaria ad essa riservata dalla legge o dallo statuto

L'assemblea in sede straordinaria:

- a) delibera le modifiche del presente statuto;
- b) delibera lo scioglimento dell'associazione in conformità a quanto previsto dal presente statuto;
- c) delibera su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice. In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti (purché lo stesso sia uguale o superiore a cinque) e delibera validamente a maggioranza semplice. La seconda convocazione deve aver luogo a distanza di almeno un ora dalla prima.

Le proposte di modifiche da apportare al presente statuto possono essere fatte una volta l'anno da ogni singolo associato:

- a) in regola con il pagamento delle quote associative
- b) dopo un periodo minimo di un anno di permanenza nell'associazione

Per deliberare sulle modifiche allo statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, l'assemblea potrà essere nuovamente convocata in sede straordinaria il giorno successivo all'ultima convocazione e sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti (purché lo stesso sia uguale o superiore a cinque), deliberando validamente a maggioranza semplice.

## **COPIA Statuto e Atto Costitutivo dell'associazione "Esaedro"**

Per deliberare sullo scioglimento o sulla liquidazione dell'associazione è indispensabile la presenza di almeno i 4/5 (quattro quinti) dei soci ed il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti. Qualora per due convocazioni non si sia raggiunto il quorum costitutivo, si osservano le disposizioni contenute nel precedente comma, ma per la validità della delibera occorre sempre il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei presenti.

L'assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal presidente dell'associazione, o in sua mancanza da un membro del comitato esecutivo che abbia ricevuto delega del presidente, o in mancanza di questo dal socio fondatore più anziano presente, o in mancanza anche di questo dal socio ordinario più anziano presente.

Possono partecipare all'assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza sia ritenuta necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni avvengono per alzata di mano o a scrutinio segreto a seconda della decisione del presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto eventualmente nel regolamento di attuazione.

Le deliberazioni adottate dall'assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura di un membro del comitato esecutivo diverso dal presidente, e sottoscritte dal redattore e dal presidente dell'associazione.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza di tutti i soci, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

### **Articolo 10 - Comitato esecutivo**

Il comitato esecutivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'associazione ed è dotato dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutigli dalla legge e dallo statuto.

Il comitato esecutivo è composto da 5 (cinque) membri compreso il presidente. Tutti i membri del comitato esecutivo sono eletti dall'assemblea dei soci attraverso regolari elezioni, secondo modalità e termini contenute nel presente statuto; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del comitato esecutivo eleggono fra loro il presidente a maggioranza. Per la prima volta, i membri del comitato esecutivo, ivi compreso il presidente, sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'associazione dai soci fondatori.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il comitato esecutivo ha il compito di:

- a) disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità al presente statuto;
- b) curare strettamente il perseguimento dello scopo sociale, l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- c) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione, rendendo conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- d) redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- e) predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si renderanno necessari;
- f) deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- g) curare ed ispirare l'organizzazione di tutte le attività dell'associazione;
- h) pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale;
- i) decidere in merito all'apertura di conti correnti bancari e postali ed alla stipula di qualsivoglia contratto che si riveli necessario per l'amministrazione dell'associazione;
- j) adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario che eccedano l'ordinaria amministrazione;
- k) assumere ogni altra iniziativa che non competa a norma di legge e di statuto ad altri organi dell'associazione

Possono essere eletti membri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il comitato esecutivo si riunisce tutte le volte in cui il presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno tre membri; in quest'ultimo caso, dovrà riunirsi entro 15 (quindici) giorni.

Il comitato esecutivo è convocato dal presidente a mezzo comunicazione scritta da inviare a ciascun membro almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'adunanza, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca della sede sociale. Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei membri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione. Per adempiere alle formalità di cui sopra, il presidente può avvalersi della segreteria dell'associazione nel caso essa sia istituita.

Le riunioni del comitato esecutivo sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente, o in mancanza anche di questi, dal membro più anziano presente. Il comitato esecutivo si costituisce validamente con la presenza di almeno 3 (tre) membri e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del presidente. Di ogni delibera del comitato esecutivo deve redigersi apposito verbale, se necessario anche in forma sintetica, da riportare sul libro dei verbali del comitato esecutivo.

L'ingiustificata assenza di un membro del comitato esecutivo a più di 3 (tre) riunioni annue dello stesso comporta l'immediata decadenza del membro dalla carica; in questo caso, il membro decaduto non è rieleggibile.

## **COPIA Statuto e Atto Costitutivo dell'associazione "Esaedro"**

Alla sostituzione di ciascun membro decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti (il più anziano fra i primi non eletti in caso di parità), ma ove il numero di membri in carica scenda al di sotto di 4 (quattro) l'intero comitato esecutivo dovrà essere rieletto.

I membri del comitato esecutivo firmano la corrispondenza corrente e svolgono ogni altro incarico che di volta in volta gli venga affidato dal presidente e che lo statuto riconosca loro. Sono responsabili della consistenza di cassa e banca e devono rendicontare mensilmente al presidente le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall'associazione nello svolgimento dell'attività sociale. Redigono materialmente il bilancio consuntivo e quello preventivo per ciascun esercizio sociale, proponendoli poi al presidente, insieme ad un'apposita relazione di accompagnamento che, votata, verrà fatta propria dal presidente stesso.

In seno al comitato esecutivo non è ammessa delega.

Un membro del comitato esecutivo, con esclusione del presidente, decade dal suo ufficio qualora venga ritenuto non all'altezza del suo incarico dal comitato di garanzia (se istituito).

### **Articolo 11 – Presidente**

Il presidente è scelto dal comitato esecutivo fra i suoi membri. Il presidente è il rappresentante legale dell'associazione, nonché presidente dell'assemblea dei soci e del comitato esecutivo stesso.

Egli rappresenta l'associazione sia di fronte ai terzi che in giudizio, e ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente è responsabile generale del buon andamento degli affari sociali e cura gli interessi dell'associazione, facendosi portavoce delle aspettative, delle idee e delle opinioni degli iscritti, e stimolando assieme agli altri membri del comitato esecutivo le attività sociali.

Fermi restando i poteri di presidenza che gli spettano in virtù di altre disposizioni contenute nel presente statuto, il presidente esercita i seguenti poteri:

- a) cura l'attuazione delle deliberazioni assembleari e del comitato esecutivo;
- b) assume diritti ed obblighi per conto dell'associazione, essendone stato preventivamente autorizzato dal comitato esecutivo e/o dall'assemblea dei soci, per quanto di loro competenza;
- c) delega, se lo ritiene opportuno, in via temporanea o permanente parte delle sue competenze al vice presidente o ad uno o più membri del comitato esecutivo
- d) stabilisce quali iniziative sia opportuno intraprendere per la realizzazione del programma annuale dell'associazione, sottoponendole poi all'approvazione del comitato esecutivo;
- e) sceglie quale debba essere la linea di collaborazione dell'associazione con altri organismi ed enti italiani e/o stranieri, previa autorizzazione del comitato esecutivo;
- f) sovrintende e controlla l'operato del comitato esecutivo stesso;
- g) esercita ogni altro potere a lui riconosciuto dalla legge o dallo statuto

### **Articolo 12 - Vice presidente dell'associazione**

Il vice presidente è scelto dal comitato esecutivo fra i suoi membri. Rappresenta l'associazione in tutti i casi in cui il presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal presidente stesso. Egli sostiene il presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese, affiancandolo e sostenendone la linea di intervento.

Ove il presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il vice presidente può intervenire personalmente in sostituzione del presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura. Il vice presidente non può delegare funzioni delegate senza aver avuto l'autorizzazione del presidente dell'associazione.

### **Articolo 13 - Comitato di garanzia**

Il comitato di garanzia è un organo eventuale dell'associazione che può essere istituito per volontà dell'assemblea dei soci; è composto di 3 (tre) membri, che sono nominati dall'assemblea dei soci fra i soci maggiori di anni 25 (venticinque) in regola con il pagamento della quota associativa.

Qualora il numero di soci maggiore di anni 25 non sia sufficiente a formare il comitato di garanzia ma l'assemblea intenda comunque istituirlo, le candidature verranno accolte per ordine di anzianità; la maggiore età rimane in ogni caso condizione necessaria per entrare a farvi parte.

I membri del comitato di garanzia durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il comitato di garanzia è presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti, e partecipa senza diritto di voto alle riunioni del comitato esecutivo.

Ove sia istituito, il comitato di garanzia avrà il compito di controllare:

- a) il rispetto delle finalità dell'associazione, con particolare riguardo all'operato del presidente e al perseguimento delle finalità di cui all'Articolo 2;
- b) la gestione amministrativa dell'associazione, con particolare riguardo ai bilanci, alla consistenza di cassa ed all'operato del comitato esecutivo in materia di conduzione finanziaria dell'associazione

Il controllo sulla gestione finanziaria avverrà trimestralmente, ed alla fine di ciascuna riunione dovrà redigersi apposito verbale sul libro dei verbali del comitato esecutivo, nel quale dovranno annotarsi i risultati del controllo.

## **COPIA Statuto e Atto Costitutivo dell'associazione "Esaedro"**

Alla fine di ciascun esercizio, il comitato di garanzia predisporrà un'apposita relazione ai bilanci, nella quale esporrà all'assemblea dei soci le risultanze delle verifiche effettuate in corso d'anno. Il comitato di garanzia deciderà inoltre sulle controversie che dovessero insorgere fra gli organi dell'associazione, e fra l'associazione e i soci.

Il comitato di garanzia si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito all'interpretazione dello statuto e dei regolamenti. La carica di componente del comitato di garanzia è incompatibile con ogni altra carica sociale.

### **Articolo 14 - Gratuità degli incarichi**

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate per iscritto dal comitato esecutivo.

### **Articolo 15 - Patrimonio dell'associazione**

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'associazione;
- 2) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 3) dagli avanzi di gestione;
- 4) da ogni altro bene e diritto di cui l'associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo

Il patrimonio non può essere destinato a finalità diverse da quelle per le quali l'associazione è stata costituita, ed è indivisibile finché dura l'associazione. I soci espulsi, radiati o dimissionari non possono in nessun caso pretendere una quota del patrimonio dell'associazione.

Le entrate sociali sono costituite:

- 1) dalle eventuali quote associative;
- 2) dalle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente ai sensi di legge;
- 3) dai proventi delle iniziative assunte dall'associazione nel rispetto delle proprie finalità istituzionali;
- 4) da ogni ulteriore entrata derivante all'associazione a qualsiasi legittimo titolo

Le eventuali somme versate per l'iscrizione e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili (salvo i trasferimenti *mortis causa*) né rivalutabili.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Relativamente ai beni mobili apportati, essi si intendono rimanere di proprietà dei singoli associati, ma sono a disposizione di tutti gli altri associati fino a quando permangono nella sede sociale.

### **Articolo 16 - Esercizio sociale**

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno. Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti materialmente dal comitato esecutivo, approvati dal presidente e sottoposti al vaglio dell'assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente, entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ciascun anno.

### **Articolo 17 - Scioglimento dell'associazione**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e termini di cui al precedente articolo 9, per i seguenti motivi:

- 1) conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- 2) impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
- 3) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento delle sue attività

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, l'assemblea in sede straordinaria provvederà alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

### **Articolo 18 - Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel regolamento di attuazione e negli eventuali altri regolamenti. Restano in ogni caso ferme le disposizioni di legge in materia.

**ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA "ESAEDRO"**

Il giorno 4 del mese di novembre dell'anno 2005, presso il Caffé Tommaseo in Trieste, Piazza Tommaseo 4/c, tra i signori:

**Alessandro Minon** [omissis]

**Roberto Nardin** [omissis]

**Terry Passanisi** [omissis]

**Vincenzo Russo** [omissis]

**Roberto Srelz** [omissis]

**Rodolfo Verginella** [omissis]

È costituita,

ai sensi degli articoli 36 ss. C.C. , una associazione denominata "Esaedro".

L'associazione ha sede legale presso l'abitazione del presidente pro tempore. La durata dell'associazione è illimitata. L'associazione pone quali sue finalità:

- a) la pratica, lo sviluppo e lo studio del gioco di ruolo in tutti i suoi aspetti
- b) il collegamento degli appassionati di gioco di ruolo e la loro organizzazione

L'oggetto sociale è comunque meglio definito nell'allegato statuto. L'associazione non ha scopo di lucro.

Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutti i cittadini italiani o stranieri, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che condividano le finalità che la animano e previa presentazione di apposita domanda secondo modalità e termini precisate nello statuto.

L'ordinamento interno dell'associazione è regolato secondo gli accordi che gli associati si sono dati e che sono contenuti nello statuto; l'adesione all'associazione implica l'incondizionata accettazione di tali accordi.

L'associazione è retta da un comitato esecutivo composto da 5 (cinque) membri ed è legalmente rappresentata sia di fronte ai terzi che in giudizio da un presidente, e in caso di impossibilità di questo per qualsiasi motivo, da un membro del comitato esecutivo in possesso di delega del presidente.

Il presidente è altresì membro del comitato esecutivo dell'associazione, ed insieme ai restanti membri dura in carica per tre anni ed è eletto secondo modalità e termini previsti nello statuto e nel regolativo regolamento di attuazione.

Per espressa previsione statutaria e per concorde volontà degli intervenuti, viene deciso all'unanimità di nominare per i primi tre anni di attività:

Roberto Srelz , quale presidente dell'associazione e del comitato esecutivo;

Alessandro Minon  
Roberto Nardin  
Terry Passanisi  
Vincenzo Russo , quali altri membri del comitato esecutivo.

Terry Passanisi riceve da Roberto Srelz, con consenso unanime degli altri membri, delega a rappresentarlo in caso di sua impossibilità. Detta delega è valida per i primi tre anni di attività, e i limiti della stessa sono meglio specificati nello statuto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si fa riferimento alle regole contenute nello statuto e nel relativo regolamento di attuazione che ne costituiscono parte integrante e ne completano le previsioni.

Trieste, 4.11.05